



COLLEGIO PER I REATI MINISTERIALI

presso IL TRIBUNALE DI PERUGIA

R.G.Coll. 1/10

R.G.P.M. 1560/10

Il Collegio così composto:

Presidente dott. Alfredo RAINONE
Giudice dott.ssa Paola VELLA
Giudice dott.ssa Maria Pia DI STEFANO

Esaminati gli atti del procedimento in epigrafe registrato a carico di:

Pietro LUNARDI, nato a Parma il 19 luglio 1939

persona sottoposta a indagini in ordine a:

reato di cui agli artt. 81, 110, 319, 319bis c.p., per aver acquistato ad un prezzo di favore dalla "Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli o di Propaganda Fide", rappresentata dal Cardinale Crescenzo SEPE, l'immobile sito in Roma, con ingressi da Via dei Prefetti numeri 18 e 19 e da Vicolo Valdina n. 11.

L'immobile, rappresentato da un fabbricato da cielo a terra, sviluppantesi su cinque piani, è stato acquistato, mediante l'intervento risolutivo di Angelo BALDUCCI e tramite l'IMMOBILIARE SAN MARCO s.r.l., di cui era amministratore legale il figlio Giuseppe LUNARDI, con atto Rep. n. 26.909 Notar Gianluca Napoleone in data 3 giugno 2004 per il corrispettivo di 3.000.000,00 €, pagati in parte tramite mutuo acceso presso il Credito Artigiano s.p.a., per l'importo di 2.400.000,00 €.

A fronte di tale acquisto Pietro LUNARDI, all'epoca Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, consentiva, grazie a tale sua qualifica, che la "Congregatio Pro Gentium Evangelizatione" (Propaganda Fide) accedesse al finanziamento ARCUS, in difetto dei presupposti, per l'importo di 2.500,00 euro per la realizzazione di un Museo aperto al pubblico, da realizzarsi nella sede di Piazza di Spagna n. 48

In Roma (competenza Perugia ai sensi dell'art. 11 c.p.p.), nelle date sopra precisate

all'esito dell'udienza del 18.5.2012, in cui sono stati ascoltati il Pubblico Ministero e la Difesa,

ha emesso il seguente

DECRETO

rilevato che dai documenti a disposizione del Collegio non emergono atti che valgano ad interrompere il corso della prescrizione del reato contestato all'On. Lunardi, e che anche quelli segnalati dalla Procura della Repubblica nel parere del 5.4.2012, illustrati dal P.M. in udienza, risultano privi di tale effetto interruttivo, poiché i rinvii a giudizio intervengono a prescrizione già maturata, mentre l'interrogatorio di Angelo ZAMPOLINI appare inutile, essendo egli estraneo all'episodio corruttivo contestato all'On. Lunardi, con il quale è chiamato a concorrere il solo card. Crescenzo Sepe, nei cui riguardi alcun fatto interruttivo è stato segnalato o, comunque, risulta dagli atti;

rilevato che gli ulteriori spunti investigativi indicati dal P.M. appaiono, per un verso, meramente esplorativi, per altro verso, del tutto ininfluenti, ai fini dello spostamento in avanti del momento consumativo del reato;

considerato, infatti, sotto il primo profilo, che essi muovono da una dichiarazione dell'HIDRI Fathi Ben Laid (uomo di fiducia del costruttore Diego Anemone e del pubblico funzionario Angelo Balducci, indagati nel più vasto ambito dell'inchiesta c.d. Grandi Eventi presso la Procura della Repubblica di Perugia), completamente disancorata da riferimenti temporali ed anche generica nell'oggetto (*consegna di una busta alla figlia di Lunardi da parte di Anemone contenente forse un assegno, v. s.i.t.*);

considerato poi, sotto il secondo profilo, che l'eventuale sussistenza di fatti di corruzione continuata non modificherebbe la decorrenza del termine prescrizionale, a seguito delle modifiche apportate all'art. 158 c.p. dalla Legge 5 dicembre 2005 n. 251, per cui il termine iniziale della prescrizione del reato continuato non può più essere individuato nella cessazione della continuazione, bensì nella consumazione di ciascuno dei singoli reati (v. Cass. Pen. 7.1.2011, dep. 11.1.2011, n. 546, Rv. 249446; Cass. Pen. 26.8.2008, dep. 1.9.2008, n. 34505, Rv. 240671), i quali peraltro, così come ipotizzati dalla Procura, integrerebbero fatti "diversi" di corruzione, oggettivamente e soggettivamente slegati dall'episodio corruttivo contestato, presupponendo l'esistenza di accordi con soggetti diversi dal concorrente card. Crescenzo Sepe ed aventi ad oggetto, in ipotesi, la corresponsione delle rate del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile, ovvero la sovvenzione di lavori di ristrutturazione (senza poi considerare che non si intravede né traspare, dai prospettati temi di indagine, il vantaggio che l'ipotetico finanziatore avrebbe ricevuto dall'atto dell'On. Lunardi, contrario al proprio ufficio, mentre appare ben delineato quello che ne

avrebbe tratto il concorrente card. Crescenzo Sepe con riferimento all'indebito finanziamento pubblico "Arcus");

ritenuto quindi che, individuando la data di consumazione del reato, contestato all'On. Lunardi in quella della stipula dell'atto notarile di compravendita con il quale si assume conseguita l'utilità connessa alla successiva adozione dell'atto contrario all'ufficio (3.6.2004), la prescrizione deve ritenersi maturata alla data del 3.6.2010;

ritenuto che debba conseguentemente disporsi l'archiviazione del procedimento nei confronti dell'On. Lunardi;

rilevato che la presente pronuncia assorbe, all'evidenza, ogni questione relativa alla necessità o meno di sollevare un conflitto di attribuzione con la Camera dei Deputati, in ordine alla richiesta di autorizzazione a procedere, così come quella della estensione della predetta richiesta al concorrente laico;

P.Q.M.

visto l'art. 8 comma 2, Legge n. 1/1989


dispone l'archiviazione del procedimento di autorizzazione a procedere nei confronti dell'On. Pietro Lunardi, in ordine all'imputazione trascritta in epigrafe.

Si comunichi al P.M., al Presidente della Giunta delle autorizzazioni a procedere della Camera dei Deputati e alla Difesa.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 18.5.2012.

Il Collegio


Presidente dott. Alfredo Rainone



Giudice dott. ssa Paola Vella



Giudice dott. ssa Maria Pia Di Stefano



GIUNTA DI PERUGIA
SEZIONE PENALE
depositato in cancelleria 14/06/2012

il Direttore Amministrativo
Dottoressa Monica Cuccu



